



DECRETO LEGGE N. 34 DEL 19 MAGGIO 2020 (DECRETO RILANCIO)

- E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, Suppl. Ordinario n. 21 il **Decreto Legge del 19 maggio 2020 n.34** (c.d. DECRETO RILANCIO), in vigore dal **19 maggio 2020**.

- Sintetizziamo di seguito **le novità in materia di lavoro**, con segnalazione anche ad altre questioni comunque rilevanti per le aziende (es. di carattere fiscale) o i lavoratori.

1. CIGO, ASSEGNO ORDINARIO FIS E FSBA PER COVID-19 (ARTT. 68-71)

1. Durata del trattamento

- I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per una durata massima di 9 settimane nel periodo dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito delle precedenti 9 settimane.

- Viene inoltre riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane di integrazione salariale allo stesso titolo, per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020.

2. Procedura di attivazione

- E' stata reintrodotta la procedura di consultazione sindacale riguardante l'obbligo di informazione, di consultazione e di esame congiunto che devono svolgersi, anche in via telematica, entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

3. Termine di inoltro della domanda all'Inps

- La domanda per la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "Covid 19" deve essere presentata entro il mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

- In caso di inosservanza di questo termine l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.

- Per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020 il termine di presentazione delle relative domande di Cigo o Assegno Ordinario è fissato al 31 maggio 2020. In caso di inosservanza di questo termine l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.

2. CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (ARTT. 68-71)

1. Durata del trattamento

- I datori di lavoro del settore privato per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, possono, a fronte dell'emergenza COVID-19, presentare domanda di trattamento di integrazione salariale in deroga per una durata massima di nove settimane nei periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane.
- È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020.

2. Nuova procedura per la presentazione della domanda

- E' stata modificata la procedura della domanda di inoltro del cassa integrazione in deroga. In particolare, i suddetti trattamenti per i periodi successivi alle prime nove settimane, non vanno più richiesti alle Regioni ma vengono concessi direttamente dall'Inps su richiesta del datore di lavoro.
- L'autorizzazione è subordinata alla verifica dei limiti di spesa.
- I datori di lavoro inviano telematicamente all'Inps la domanda con la lista dei beneficiari, indicando le ore di sospensione per ciascun lavoratore per tutto il periodo autorizzato.
- L'Inps provvede all'erogazione delle predette prestazioni.
- La domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga può essere trasmessa, decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto, alla sede dell'Inps territorialmente competente.
- Decorsi i predetti trenta giorni, la medesima domanda è trasmessa entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

3. Anticipazione da parte dell'INPS

- Fermo restando il pagamento diretto della cig in deroga da parte dell'Inps, è stata inoltre introdotta una specifica anticipazione del trattamento di cig in deroga, da parte dello stesso Istituto pari al 40% dell'indennità per le ore autorizzate.
- A tal fine, il datore di lavoro trasmette all'Inps la domanda di concessione, entro il quindicesimo giorno dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l'erogazione di un'anticipazione della prestazione ai lavoratori, con le modalità indicate dall'Istituto.
- L'Inps dispone l'autorizzazione e il pagamento dell'anticipazione entro 15 giorni dal ricevimento della domanda.
- A seguito della successiva trasmissione completa dei dati, l'Inps provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti del datore di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati.
- In ogni caso i datori di lavoro hanno l'obbligo di inviare all'Inps tutti i dati necessari per il saldo dell'integrazione salariale, entro 30 giorni dall'erogazione

	<p>dell'anticipazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per i datori di lavoro con unità produttive site in più Regioni o Province autonome il trattamento visto può essere riconosciuto dal Ministero del Lavoro.
3. CONTRATTI A TERMINE (ART. 93)	<ul style="list-style-type: none"> • Il Decreto Rilancio prevede la deroga all'articolo 21 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 81 che consente alle aziende che devono far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da Covid-19, di rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle causali di cui all'articolo 19, comma 1, del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81. • E' possibile, pertanto, rinnovare il contratto a termine o prorogarlo anche oltre i 12 mesi, senza dover apporre alcuna motivazione. Rimane, invece, invariato, il limite massimo di durata del contratto a termine, ossia 24 mesi anche non continuativi.
4. DIVIETO DI LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO (ART. 80)	<ul style="list-style-type: none"> • E' stato prorogato di cinque mesi il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo introdotto dall'art. 46 del Decreto Legge 24 marzo 2020 n. 18. • Vengono inoltre sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all'articolo 7 della Legge 15 luglio 1966, n. 604. • Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020, abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della Legge 15 luglio 1966, n. 604, può, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso, purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. • In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.
5. LAVORO AGILE (ART. 90)	<ul style="list-style-type: none"> • Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente, qualora non siano forniti dal datore di lavoro. • Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

<p>6. TUTELA DEL PERIODO DI SORVEGLIANZA ATTIVA DEI LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO (ART.74)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • E' stata prorogata la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato prevista dall'art. 26 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, fino al 31 luglio 2020. • Fino a tale data il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza sanitaria attiva è equiparato a malattia per quanto riguarda il trattamento economico e non è computabile ai fini del periodo di comporto. • Fino al 31 luglio 2020 (prima era 30 aprile) per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato.
<p>7. CONGEDO STRAORDINARIO PER I GENITORI LAVORATORI CON FIGLI DI ETÀ NON SUPERIORE A 12 ANNI (ART.72)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • A decorrere dal 5 marzo 2020 e sino al 31 luglio 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità a carico INPS pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata come i congedi parentali. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. • I genitori con figli minori di anni 16, hanno diritto ad usufruire del suddetto congedo per l'intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche, delle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità, né il riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. • In entrambi i casi i suddetti diritti sussistono a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.
<p>8. BONUS BABY- SITTING (ART.72)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • E' stato elevato da 600 a 1.200 euro il bonus baby - sitting da erogare, in alternativa al congedo straordinario, a favore dei genitori lavoratori dipendenti con figli di età non superiore a 12 anni, per l'acquisto di servizi di baby sitting ovvero per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.
<p>9. PERMESSI RETRIBUITI LEGGE 104/92 (ART. 73)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'art. 33 della Legge 104/92 (disabili e familiari disabili) è stato incrementato di ulteriori 12 giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.
<p>10. BLOCCO DEI PIGNORAMENTI (ART. 152)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nel periodo intercorrente tra il 19 maggio 2020 e il 31 agosto 2020 sono sospesi gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della stessa data dall'agente della riscossione e dai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al

	<p>rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il blocco riguarda i pignoramenti per debiti tributari e non per crediti alimentari, assegni di mantenimento etc. • Nel medesimo periodo le predette somme non sono sottoposte al vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche in presenza di assegnazione già disposta con provvedimento del giudice dell'esecuzione. • Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del presente decreto e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all'agente della riscossione e ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.
<p>11. PROROGA DEI TERMINI DI RIPRESA DELLA RISCOSSIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI (ART.126-127)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il Decreto Rilancio interviene in tema di sospensione dei versamenti di ritenute, contributi e premi INAIL disposta dal Governo, a favore delle imprese, con una pluralità di provvedimenti (la proroga dei versamenti sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio). • La prima novità da segnalare riguarda il posticipo del termine per la ripresa dei versamenti al 16 settembre 2020, per tutti i settori e i soggetti interessati. • I versamenti degli importi dovuti saranno effettuati in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo (non più 5), con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. • La seconda novità contenuta nel DL n. 34/2020, in materia di sospensioni dei versamenti, riguarda le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, per i quali viene disposta la proroga fino al 30 giugno 2020 (in precedenza il termine era fissato al 31 maggio 2020) del periodo di sospensione dei versamenti di ritenute IRPEF e degli adempimenti e versamenti di contributi previdenziali e assistenziali e premi INAIL. Rimane ferma, anche per tali soggetti, la data del 16 settembre 2020 per la ripresa dei versamenti e degli adempimenti sospesi.
<p>12. ALTRE NOVITA'</p>	<p>Segnaliamo di seguito altre significative novità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co., iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del decreto (19/5/20), è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 di 1.000 euro; - l'indennità mensile di 500 euro per i mesi di aprile e maggio 2020, riconosciuta ai lavoratori domestici che abbiano in essere, al 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, purché non conviventi con il datore di lavoro; - Il bonus pari a 600 euro erogato per il mese di marzo di cui all'art. 27 (gestione separata), 28 (AGO) e 29 (lavoratori stagionali) del D.L. n. 18/2020 (Cura Italia), convertito in legge n. 27/2020, è esteso anche per il mese di aprile 2020; - è riconosciuta un'indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, a individuati lavoratori dipendenti e autonomi privi di partita Iva

...ALTRE NOVITA'

che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro involontariamente, sempre che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente e non siano titolari di pensione.

- per il mese di maggio è prevista un'indennità di 1.000 euro a favore dei liberi professionisti, se titolari di partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del provvedimento, se iscritti alla gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ma solo se hanno subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019.

- all'art. 78 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) è stato previsto che ai fini del riconoscimento anche per i mesi di aprile e maggio 2020 dell'indennità di 600 euro, riconosciuta per il mese di marzo 2020 per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria i soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e titolari di pensione (vedere proprie casse).

- l'indennità di 600 euro per i mesi di aprile e maggio 2020, riconosciuta anche ai lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti balneari e agli intermittenti;

- la possibilità per i datori di lavoro agricoli di presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, ancora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri.

- la cancellazione del saldo 2019 e del primo acconto 2020 IRAP previsto a giugno per imprese e lavoratori autonomi con ricavi non superiori a 250 milioni di euro per l'anno d'imposta 2019. Sarà quindi dovuto solo il saldo 2020;

- un pacchetto di misure a sostegno delle PMI, tra cui un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA con ricavi inferiori a 5 milioni di euro che abbiano registrato una riduzione di fatturato nel mese di aprile 2020 (rispetto allo stesso mese del 2019);

- l'ampliamento delle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica, sismabonus, fotovoltaico, bonus facciate ed installazione di infrastruttura di ricarica di veicoli elettrici fino al 110% della spesa e l'estensione della possibilità di optare per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

- la riduzione degli oneri fissi delle bollette elettriche da maggio a luglio per le utenze non domestiche (piccole attività produttive e commerciali);

- l'istituzione di un tax credit vacanze fino a 500 euro per l'utilizzo di servizi turistici sul territorio italiano, a favore dei nuclei familiari con indicatore ISEE fino a 40.000 euro.

- l'esenzione dell'acconto IMU per gli immobili ad uso turistico (ad esempio stabilimenti balneari e immobili classificati D/2 impiegati per agriturismo, villaggi turistici, rifugi, colonie ecc.);

- la possibilità anche per i lavoratori che hanno un datore di lavoro di utilizzare il mod. 730/2020 nella modalità senza sostituto d'imposta;

- l'innalzamento del limite delle compensazioni di crediti d'imposta;

- il riconoscimento di nuovi crediti d'imposta, ad esempio per la sanificazione degli ambienti di lavoro o per i canoni di locazione degli immobili commerciali e d'azienda.